



*Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

D.R. n. 362

IL RETTORE

- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'Area sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro emanato con il D.R. n. 389 del 14.04.2016, modificato da ultimo con D.R. n. 1515 del 22.10.2024;
- VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 26.05.2025, con la quale, sub conditione all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sono state approvate le proposte di modifica degli articoli 2 e 20 del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 06.06.2025, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alle suindicate proposte di modifica;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

Gli articoli 2 e 20 del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria-medici



## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro sono modificati come di seguito riportato:

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Articoli 2 e 20 del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro</b></p> <p><b>Articolo 2- Direzione della Scuola</b></p> <p>1. Il Direttore promuove e coordina le attività della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982 e dell'art. 4, comma 3, del DI n. 68 del 4.2.2015 la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola. In particolare, la Direzione della Scuola è affidata di norma ad un Professore di I Fascia e in caso di rinuncia o incompatibilità ai sensi delle normative vigenti ad un Professore di II Fascia, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti periodi del presente comma.</p> <p>3. Il Direttore è eletto, in apposita seduta convocata dal Decano, tra i componenti che fanno parte del Consiglio della Scuola, dei</p> | <p><b><u>Proposta di modifica</u> degli articoli 2 e 20 del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro</b></p> <p><b>Articolo 2- Direzione della Scuola</b></p> <p>1. Il Direttore promuove e coordina le attività della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede.</p> <p>2. <del>Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982 e dell'art. 4, comma 3, del DI n. 68 del 4.2.2015 la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola. In particolare, la Direzione della Scuola è affidata di norma ad un Professore di I Fascia e in caso di rinuncia o incompatibilità ai sensi delle normative vigenti ad un Professore di II Fascia, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti periodi del presente comma.</del> <b>dall'articolo 4, comma 3 del D.M. n. 68/2015. In particolare, come modificato dal Decreto n.138/2023, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa o ad altra sede universitaria convenzionata e facente parte della rete formativa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori-scientifico disciplinari compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa o ad altra sede universitaria convenzionata e facente parte della rete formativa".</b></p> <p>3. Il Direttore è eletto, in apposita seduta convocata <del>dal Decano dal Direttore uscente, o</del> <b>in assenza dal Vicedirettore ovvero dal</b></p> |
|---|---|



## *Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro*

docenti a contratto, con voto pesato del 30%, e dai rappresentanti degli specializzandi. La prima seduta si ritiene valida se all'adunanza intervenga almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Ove non si raggiunga la partecipazione minima o non si ottenga la predetta maggioranza si procede ad una seconda convocazione dove è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza si procede ad una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nella seconda e terza votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. La seduta per l'elezione del Direttore può essere anche convocata per via telematica. Al fine di garantire la qualità della formazione erogata dalle scuole di area sanitaria-medici, il ruolo di direttore, laddove possibile, dovrà essere ricoperto presso una sola scuola di specializzazione di area sanitaria-medici.

4. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale.

5. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto.

6. Il Direttore può designare, tra i docenti di ruolo del Consiglio della Scuola di specializzazione, un Vicedirettore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o assenza.

7. Nel caso di scuole di nuova istituzione è individuato, fra i professori a tempo pieno del settore scientifico-disciplinare di riferimento

**Decano**, tra i componenti che fanno parte del Consiglio della Scuola, dei docenti a contratto, con voto pesato del 30%, e dai rappresentanti degli specializzandi. La prima seduta si ritiene valida se all'adunanza intervenga almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Ove non si raggiunga la partecipazione minima o non si ottenga la predetta maggioranza si procede ad una seconda convocazione dove è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza si procede ad una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nella seconda e terza votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. La seduta per l'elezione del Direttore può essere anche convocata per via telematica. Al fine di garantire la qualità della formazione erogata dalle scuole di area sanitaria-medici, il ruolo di direttore, laddove possibile, dovrà essere ricoperto presso una sola scuola di specializzazione di area sanitaria-medici.

4. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale.

5. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto.

6. Il Direttore può designare, tra i docenti di ruolo del Consiglio della Scuola di specializzazione, **appartenente alla sede della stessa o ad altra sede universitaria convenzionata e facente parte della rete formativa**, un Vicedirettore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o assenza.

**In caso di decadenza per rinuncia, trasferimento, quiescenza e/o sopraggiunte incompatibilità, il Vicedirettore assume tutte le funzioni di direzione della scuola e convoca le elezioni del nuovo Direttore.**

7. Nel caso di scuole di nuova istituzione è individuato, fra i professori a tempo pieno del



## *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

|  |   |
|--|---|
| <p>della Scuola, un Coordinatore della Scuola, nominato con decreto rettorale, sentita la Scuola di Medicina e Chirurgia. Il Coordinatore rimane in carica fino all'insediamento del Consiglio.</p>  | <p>settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola, un Coordinatore della Scuola, nominato con decreto rettorale, sentita la Scuola di Medicina e Chirurgia. Il Coordinatore rimane in carica fino all'insediamento del Consiglio.</p>   |
| <p><b>Art. 20– Fondo di funzionamento della Scuola</b><br/>Alle Scuole di Specializzazione viene assegnato ogni anno il seguente fondo di funzionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- da 2500 a 3500 euro per Scuole di Specializzazione fino a 20 iscritti complessivi -</li><li>- da 4000 a 6.000 euro per Scuole di Specializzazione da 21 a 50 iscritti complessivi -</li><li>- da 8.000 a 10.000 euro per Scuole di Specializzazione da 51 iscritti a 80 iscritti complessivi -</li><li>- da 11.000 a 14.000 euro per Scuole di Specializzazione con più di 80 iscritti complessivi. Su tale fondo sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- rimborso delle spese di viaggio per raggiungere il luogo di missione compresi eventuali mezzi di collegamento;</li><li>- rimborso di quote di iscrizione a congressi, convegni, corsi comunque necessari per lo svolgimento dell'attività.</li><li>- Spese necessarie alla gestione della Scuola;</li><li>- Spese necessarie allo svolgimento dell'attività formativa</li></ul> <p>La gestione del fondo è di competenza del Dipartimento cui afferisce la Scuola e non è soggetto a rendicontazioni ad altri uffici. È istituito altresì presso ogni Dipartimento di area medica un fondo comune pari a 5000 euro per iniziative comune ad almeno tre scuole di specializzazione che afferiscono al medesimo dipartimento. I fondi delle singole Scuole non utilizzati nei 24 mesi successivi all'attribuzione confluiscono nel fondo comune.</p> | <p><b>Art. 20 - Fondo di funzionamento della Scuola</b><br/>Alle Scuole di Specializzazione viene assegnato ogni anno il seguente fondo di funzionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- da 2500 a 3500 euro per Scuole di Specializzazione fino a 20 iscritti complessivi -</li><li>- da 4000 a 6.000 euro per Scuole di Specializzazione da 21 a 50 iscritti complessivi -</li><li>- da 8.000 a 10.000 euro per Scuole di Specializzazione da 51 iscritti a 80 iscritti complessivi -</li><li>- da 11.000 a 14.000 euro per Scuole di Specializzazione con più di 80 iscritti complessivi. Su tale fondo sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- rimborso delle spese di viaggio per raggiungere il luogo di missione compresi eventuali mezzi di collegamento;</li><li>- rimborso di quote di iscrizione a congressi, convegni, corsi comunque necessari per lo svolgimento dell'attività.</li><li>- Spese necessarie alla gestione della Scuola;</li><li>- Spese necessarie allo svolgimento dell'attività formativa, <b>ivi inclusi l'organizzazione di summer school, workshop tematici, convegni, congressi, seminari e corsi finalizzati a consolidare l'attività formativa.</b></li></ul> <p>La gestione del fondo è di competenza del Dipartimento cui afferisce la Scuola e non è soggetto a rendicontazioni ad altri uffici. È istituito altresì presso ogni Dipartimento di area medica un fondo comune pari a 5000 euro per iniziative comune ad almeno tre scuole di specializzazione che afferiscono al medesimo dipartimento. I fondi delle singole Scuole non utilizzati nei 24 mesi successivi all'attribuzione confluiscono nel fondo comune.</p> |

### **Art. 2**

Il Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'Area sanitaria-medici dell'Università



*Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro modificato entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro, lì

20 GIU. 2025

Il Rettore  
Prof. Giovanni Cuda  


